

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] chiedendo la riduzione delle donazioni in favore della predetta per il valore eccedente la quota della quale il "de cuius" [REDACTED] poteva disporre in relazione alla quota riservata alla legittimaria [REDACTED]

L'attrice dichiarava di avere accettato l'eredità con beneficio di inventario e di avere chiesto alla convenuta di comunicare quali donazioni avesse ricevuto dal defunto [REDACTED]. Comunque, si evinceva dallo stesso testamento olografo che il "de cuius" aveva proceduto a diverse donazioni lesive della porzione di legittima riservata alla coniuge [REDACTED]

La convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva la mancanza di condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione ex articolo 564 CC. In particolare evidenziava a sussistenza di numerosissimi atti di liberalità in favore dell'attrice, che non erano stati fittiziamente riuniti ex art 556 CC, e che, quindi, non erano stati imputati alla porzione di legittima della attrice ai sensi dell'articolo 564 CC.

In relazione, poi, alle donazioni delle quali l'attrice chiedeva a riduzione, la convenuta assumeva che nessuna delle tre operazioni indicate poteva essere considerata come donazione.

Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.

All'udienza in data 30.6.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione ed, anzi, in tale sede l'attrice [REDACTED] personalmente svolgeva querela di falso in relazione al documento 1 di parte convenuta, dal quale risultava che l'attrice in data 23.9.2003, e quindi prima della accettazione dell'eredità con beneficio di inventario avvenuta in data 30.10.2003, "dichiara di ricevere n. [REDACTED] dollari e n. [REDACTED] sterline quale quota a me spettante (vedi verbale contenuto cassaforte del 18.8.20039)".

All'udienza del 4.11.2004, sentita la parte convenuta, che dichiarava ai sensi dell'articolo 222 cpc di volersi avvalere del documento prodotto (doc 1), il giudice rinviava all'udienza del 15.6.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rigettare la richiesta attorea di riunione della presente causa con quella recante il numero 54098/2004 in quanto le stesse si trovano in fasi processuali diverse. A ciò si deve aggiungere che non sussistono i presupposti per ritenere fondata la richiesta della attrice di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello sopra menzionato, in quanto il presente ha una sua autonomia, come si evince dalle considerazioni di che saranno di seguito svolte.

Le domande dell'attrice non meritano accoglimento, dovendosi tenere conto delle eccezioni della convenuta circa la mancanza di condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione ex articolo 564 CC.

Dispone infatti l'articolo 556 CC che per determinare l'ammontare della quota della quale il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione... e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Evidenzia invero il Collegio che l'articolo 564, comma primo, CC prevede che il legittimario che non ha accettato l'eredità con beneficio di inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati salvo che le donazioni ed i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi. Questa disposizione, però, non si applica all'erede che ha accettato con il beneficio d'inventario e ne è decaduto (art 564, comma primo, i.f. CC).

Orbene, la convenuta mette in rilievo il fatto che l'attrice in data 23.9.2003, e quindi prima della accettazione dell'eredità con beneficio di inventario avvenuta in data 30.10.2003, "dichiara di ricevere n. [redacted] dollari e n. [redacted] sterline quale quota a me spettante (vedi verbale contenuto cassaforte del 18.8.20039)" (doc 1 di parte convenuta).

Considera il Collegio che ciò fa intendere la sussistenza di una accettazione pura e semplice secondo quanto previsto dall'articolo 476 cc; dispone infatti la citata norma che l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Orbene, è pur vero che il documento 1 di parte convenuta è stato oggetto di querela di falso da parte dell'attrice, ma tale azione deve essere considerata pretestuosa e, comunque, infondata: infatti, già con ordinanza 4.11.2004, che viene oggi ribadita, il GI considerava che "la querela di falso svolta personalmente dalla parte in data 30.6.2004 non può essere considerata una vera querela di falso in quanto il documento 1 di parte convenuta non è impugnato né in relazione al contenuto né alla apposizione della firma, considerato che l'unica doglianza è l'aggiunta su una copia prodotta dall'attrice (doc 10) di una ulteriore dicitura che sarà, semmai, oggetto di valutazione da parte del giudice..." Orbene, considera il Collegio che l'apposizione della dizione "per favore firmare la ricevuta... Grazie..23.9.2003..." segue sigla apposta da [REDACTED] in [REDACTED], non snatura in ogni caso la natura dell'atto dispositivo dell'eredità, del quale vi è ammissione da parte dell'attrice, che costituisce accettazione tacita dell'eredità già in data 23.9.2003.

W

Ricorre, inoltre, nel caso in esame, l'ipotesi della norma di cui all'articolo 564, comma secondo, CC nella quale, sotto la rubrica "condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione", si legge che in ogni caso il legittimario che domanda la riduzione di donazione o di disposizione testamentaria deve imputare alla sua porzione di legittima le donazioni ed i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Orbene, già dalla documentazione prodotta dalla convenuta in sede di costituzione in giudizio emerge la costituzione di un bonifico in favore dell'attrice da parte del "de cuius" (doc 2 di parte convenuta), che prevedeva il versamento di euro [REDACTED] mensili in favore di [REDACTED] [REDACTED] mediante accredito sul CC di questa presso la [REDACTED]

Segue la produzione degli estratti conto dai quali emergono i singoli versamenti (docc 3-8 di parte convenuta).

Considera il giudice, già con Cass. 16.7.1969 n 2633, che l'imputazione ex se è un onere del legittimario che voglia esperire l'azione di riduzione, in forza del quale, ove abbia ricevuto donazioni, deve imputare le stesse sulla propria quota di legittima, anche se le donazioni siano state dispensate da collazione, a meno che il testatore non lo abbia espressamente dispensato dalla imputazione stessa.

A ciò si deve aggiungere ad ogni effetto, già con Cass. 18.10.1960 n.2824, che il giudice, il quale peraltro non può applicare d'ufficio il

principio di imputazione ma soltanto su istanza della parte interessata (Cass. 28.6.1968 n. 2202), come nel caso in esame, non può nemmeno negare l'imputazione perché i beni donati valgono poco o perché non gli risulti la loro consistenza, dal momento che, nel primo caso, qualunque ne sia l'ammontare, i beni devono sempre essere imputati e, nel secondo caso, il giudice ben può disporre i mezzi opportuni per accertarne la consistenza ed il valore.

Considera, inoltre, il giudice che la dispensa dall'imputazione ex se deve essere espressa e, quindi, occorre che la volontà di dispensare dall'imputazione sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del donante (cfr Cass. 6.6.1983 n 3852).

A fronte di tale quadro giuridico e di fatto, l'attrice, ancora con memoria ex art 180 CPC, si limitava a considerare di mal comprendere "in base a quale titolo ed in virtù di quale principio di diritto la [REDACTED] che non è chiamata come coerede, faccia riferimento ad atti di liberalità del de cuius opponendoli in una sorte di compensazione..."

Considerato quindi che l'attrice non ha ottemperato all'onere previsto dall'articolo 564, comma primo e secondo, CC, devono essere accolte le

eccezioni della convenuta, con conseguente reiezione delle domande attoree.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il collegio, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:


rigetta le domande dell'attrice;

condanna l'attrice a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per onorari, euro [REDACTED] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;



con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 26.10.2005

Il Giudice



Il Presidente



Francesco d'Adda